

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

Relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione di minime n. 4.200.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A. e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 12.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A. oggetto dell'Offerta Globale

Relativo all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 6.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A.

Relativo all'ammissione alle negoziazioni delle n. 18.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A. originariamente sottoscritte da Biofood Italia S.r.l.

Relativo all'ammissione alle negoziazioni di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie Bioera S.p.A. a servizio dei Warrant Bioera 2010

Supplemento pubblicato ai sensi degli articoli 94, comma 7, 95-*bis*, comma 2, e 113, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato, e degli articoli 9, comma 5, e 56, comma 4, del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, depositato presso Consob in data 8 luglio 2011, a seguito di provvedimento di approvazione con nota del 7 luglio 2011, protocollo n. 11061329, al prospetto informativo depositato presso CONSOB in data 1 luglio 2011, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2011, protocollo n. 11058299.

Il supplemento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Palestro n. 6, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della Società www.bioera.it.

L'adempimento di pubblicazione del supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente supplemento al prospetto informativo (il "**Supplemento**") hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel prospetto informativo depositato presso CONSOB in data 1° luglio 2011, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2011, protocollo n. 11058299 (il "**Prospetto Informativo**"). I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

Il Supplemento è stato predisposto ai sensi degli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2, e 113, comma 2, del TUF, e degli articoli 9, comma 5, e 56, comma 4, del Regolamento Emittenti.

L'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo si sono resi necessari al fine di aggiornare la descrizione del contenuto dell'Accordo di Garanzia perfezionato tra MPSCS e la Società in data 1° luglio 2011 e di riflettere il contenuto di un accordo perfezionato in data 5 luglio 2011 tra MPSCS e Canio Mazzaro avente ad oggetto l'impegno irrevocabile di quest'ultimo di acquistare al Prezzo di Offerta un quantitativo massimo pari al 50% delle azioni che MPSCS dovesse eventualmente sottoscrivere ad esito dell'Accordo di Garanzia di cui alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo.

Ai sensi dell'art. 95-bis del TUF, si informano gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere le Nuove Azioni, nel periodo compreso tra il 4 luglio 2011 e la data di pubblicazione del Supplemento (compresa), che gli stessi hanno diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento.

* * *

- 1. Avvertenza Aggiornamento ed integrazione del Paragrafo "Rischi connessi alla ricostituzione del flottante e conseguente revoca dell'Offerta Globale"
- 1.1 Il quarto periodo del paragrafo "Rischi connessi alla ricostituzione del flottante e conseguente revoca dell'Offerta Globale" dell'Avvertenza (pag. 4 del Prospetto Informativo):

"Si segnala, inoltre, che, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta Pubblica l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS garantirà il buon esito dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale al Pubblico e dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti che risultassero eventualmente non sottoscritte ad esito delle Offerte. L'impegno di garanzia, riguardante l'intero quantitativo delle Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile."

E' sostituito dal seguente:

"Si segnala, inoltre, che, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta Pubblicahanno sottoscritto in data 1 luglio 2011, successivamente alla pubblicazione del Prospetto Informativo, avvenuta in pari data, l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS garantiràsi è impegnata a garantire il buon esito dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, impegnandosi consequentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale al Pubblico e dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti che risultassero eventualmente non sottoscritte ad esito delle Offerte. L'impegno di garanziariquardante l'intero quantitativo delle riquarda le Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, fermo restando che il numero massimo di Nuove Azioni da sottoscrivere non potrà in alcun caso eccedere la soglia prevista dall'art. 106 del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto. Con riferimento a quest'ultima previsione la Società, in considerazione della struttura dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, ritiene che tale soglia, che comporta il superamento del 30% del capitale sociale, possa essere superata solo nell'ipotesi in cui ferma restando la raccolta di sottoscrizioni in misura almeno tale da consentire la ricostituzione del flottante e in assenza di ulteriori sottoscrizioni - dovesse venire meno l'impegno di investimento di First Capital (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo). L'Accordo di Garanzia - subordinatamente al mancato verificarsi degli eventi di seguito indicati - sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile."

1.2 Il sesto periodo del Paragrafo "Rischi connessi alla ricostituzione del flottante e conseguente revoca dell'Offerta Globale" dell'Avvertenza (pag. 4 del Prospetto Informativo):

"L'impegno di garanzia assunto da MPSCS sarà inoltre risolutivamente condizionato a:

- (a) il mantenimento, nei Periodi di Offerta, da parte di Canio Mazzaro per mezzo di Biofood di una partecipazione diretta in Bioera che attribuisca a Biofood il controllo solitario su Bioera ex art. 93 del TUF (che potrà essere valutato anche indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta in Bioera da Biofood, tenendo presente che quest'ultima potrebbe anche non detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società);
- (b) al mancato verificarsi, nei Periodi di Offerta, di circostanze che consentano a MPSCS di esercitare legittimamente il diritto di recesso di cui all'Accordo di Garanzia, ossia qualora nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo di Garanzia e il Giorno del Pagamento (intendendosi per tale entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della comunicazione con cui la Società comunica a MPSCS il numero delle Nuove Azioni oggetto di garanzia che dovranno essere eventualmente sottoscritte dal garante):
 - (i) dovessero verificarsi circostanze straordinarie così come previste dalla prassi domestica e/o internazionale, quali, inter alia, eventi eccezionali comportanti mutamenti negativi della situazione politica, finanziaria, fiscale, economica, valutaria (ivi incluse significative distorsioni del sistema bancario, dei pagamenti bancari e/o sistemi di regolamento e compensazione), normativa o di mercato a livello nazionale od internazionale, tali, a giudizio di MPSCS, da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta; ovvero
 - (ii) secondo il giudizio esclusivo e insindacabile di MPSCS, dovessero verificarsi eventi, situazioni o circostanze di qualsiasi natura che: (a) incidano o possano incidere negativamente sull'attività, sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale, gestionale o reddituale di Bioera e/o del Gruppo; o (b) siano tali da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta, ovvero pregiudicare il buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale o rendere maggiormente oneroso l'impegno di garanzia; ovvero
 - (iii) si verifichino gravi violazioni o inadempimenti da parte della Società degli impegni assunti ai sensi dell' Accordo di Garanzia; ovvero
 - (iv) una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Accordo di Garanzia risultino, a giudizio di MPSCS, in tutto o in parte, non veritiere e/o incomplete e/o non corrette."

E' sostituito dal seguente:

"L'impegno di garanzia assunto da MPSCS sarà inoltre risolutivamente condizionato a:MPSCS avrà diritto di recedere dall'Accordo di Garanzia al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

(a) il mantenimento, nei Periodi di Offerta, da parte di Canio Mazzaro per mezzo di Biofood di una partecipazione diretta in Bioera che attribuisca a Biofood il controllo solitario su Bioera ex art. 93 del TUF (che potrà essere valutato anche indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta in Bioera da Biofood, tenendo presente che quest'ultima potrebbe anche non detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società);

- (b) al mancato verificarsi, nei Periodi di Offerta, di circostanze che consentano a MPSCS di esercitare legittimamente il diritto di recesso di cui all'Accordo di Garanzia, ossia qualora nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo di Garanzia e il Giorno del Pagamento (intendendosi per tale entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della comunicazione con cui la Società comunica a MPSCS il numero delle Nuove Azioni oggetto di garanzia che dovranno essere eventualmente sottoscritte dal garante):
- (i) dovesseroil verificarsi di circostanze straordinarie così come previste dalla prassi domestica e/o internazionale, quali, inter alia, eventi eccezionali comportanti mutamenti negativi della situazione politica, finanziaria, fiscale, economica, valutaria (ivi incluse significative distorsioni del sistema bancario, dei pagamenti bancari e/o dei sistemi di regolamento e compensazione), normativa o di mercato a livello nazionale od internazionale, oppure atti di governo o azioni di terrorismo tali, a giudizio di MPSCS, da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta; ovvero
- (ii) secondo il giudizio esclusivo e insindacabile di MPSCS, dovessere il verificarsi di eventi, situazioni o circostanze di qualsiasi natura che: (a) incidano o possano incidere negativamente sull'attività, sulle prospettive o sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale, gestionale o reddituale di Bioera e/o del Gruppo; o (b) siano tali da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta, ovvero pregiudicare il buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale o rendere maggiormente oneroso l'impegno di garanziaassunto da MPSCS; ovvero
- (iii) si verifichino gravi violazioni o inadempimentiil verificarsi di una grave violazione o inadempimento da parte della Società di uno o più degli impegni assunti da quest'ultima ai sensi dell' Accordo di Garanzia;-ovvero
- (iv) il verificarsi di una violazione del Concordato Preventivo, ovvero
- (v) il fatto che una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Accordo di Garanzia risultino, a giudizio di MPSCS, in tutto o in parte, non veritiere e/o incomplete e/o non corrette-; ovvero
- (vi) il fatto che First Capital si renda inadempiente, in tutto o in parte, dell'impegno da questa assunto nei confronti dell'Emittente in data 30 maggio 2011 (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo); ovvero
- (vii) il fatto che vi sia stato un fatto nuovo significativo non reso noto a MPSCS ovvero un'omissione e/o un errore materiale e/o una imprecisione relativi alle informazioni contenute nel Prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione delle Nuove Azioni, che comportino la pubblicazione di un supplemento al Prospetto; ovvero
- (viii) vengano meno i requisiti di quotazione delle Azioni sul MTA.

In relazione al paragrafo (iv) che precede, la Società ritiene che si tratti di ipotesi del tutto marginale in considerazione del fatto che alla Data del Prospetto il Concordato Preventivo può ritenersi regolarmente adempiuto (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto Informativo).

Gli elementi informativi oggetto del Supplemento non rappresentano ipotesi tale da giustificare il diritto di recesso di cui al punto (vii) che precede trattandosi di fattispecie note a MPSCS.

Ferma restando l'avvenuta ricostituzione del flottante minimo almeno nella misura indicata da Borsa Italiana, ove dovesse venire meno l'impegno di investimento di First Capital ma MPSCS mantenesse comunque validi gli impegni di garanzia - fermo restando

il limite del superamento della soglia di cui all'art. 106 del TUF - da ciò deriverebbe una riduzione dei proventi netti delle Offerte per Euro 1.800.000; in tale circostanza, la Società ritiene che residuerebbero comunque risorse sufficienti al fine di coprire il deficit di capitale circolante e garantire la continuità aziendale. Ove invece a seguito del venir meno dell'impegno di First Capital, dovesse essere esercitato il diritto di recesso dalla garanzia da parte di MPSCS, ciò comporterebbe, in assenza di adeguate misure alternative per il reperimento di risorse finanziarie, un pregiudizio per la continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo."

2. Premessa - Aggiornamento del Paragrafo "Il Concordato Preventivo"

2.1 L'ottavo periodo del paragrafo "*Il Concordato Preventivo*" delle Premesse (pag. 20 del Prospetto Informativo):

"Sempre in esecuzione dell'Accordo Quadro e, in particolare, all'assunzione da parte di MPSCS di impegni di garanzia, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta Pubblica l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS garantirà il buon esito dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale al Pubblico e dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti che risultassero eventualmente non sottoscritte ad esito delle Offerte. L'impegno di garanzia, riguardante l'intero quantitativo delle Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile."

E' sostituito dal seguente:

"Si segnala, inoltre, che, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta Pubblicahanno sottoscritto in data 1 luglio 2011, successivamente alla pubblicazione del Prospetto Informativo, avvenuta in pari data, l'Accordo di Garanzia, in forza del guale MPSCS garantiràsi è impegnata a garantire il buon esito dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, impegnandosi consequentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale al Pubblico e dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti che risultassero eventualmente non sottoscritte ad esito delle Offerte. L'impegno di garanziariguardante l'intero quantitativo delle riguarda le Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, fermo restando che il numero massimo di Nuove Azioni da sottoscrivere non potrà in alcun caso eccedere la soglia prevista dall'art. 106 del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto. Con riferimento a quest'ultima previsione la Società, in considerazione della struttura dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, ritiene che tale soglia, che comporta il superamento del 30% del capitale sociale, possa essere superata solo nell'ipotesi in cui ferma restando la raccolta di sottoscrizioni in misura almeno tale da consentire la ricostituzione del flottante e in assenza di ulteriori sottoscrizioni - dovesse venire meno l'impegno di investimento di First Capital (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo). L'Accordo di Garanzia - subordinatamente al mancato verificarsi degli eventi di seguito indicati - sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile."

- 3. Fattori di Rischio Aggiornamento ed integrazione del Paragrafo 4.3.1 (Rischi connessi alla ricostituzione del flottante e conseguente revoca dell'Offerta Globale)
- 3.1 Il quarto periodo del Paragrafo 4.3.1 dei Fattori di Rischio (pag. 65 del Prospetto Informativo):

"Si segnala, inoltre, che, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta Pubblica l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS garantirà il buon esito dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le Nuove

Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale al Pubblico e dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti che risultassero eventualmente non sottoscritte ad esito delle Offerte. L'impegno di garanzia, riguardante l'intero quantitativo delle Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile."

E' sostituito dal seguente:

"Si segnala, inoltre, che, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta Pubblicahanno sottoscritto in data 1 luglio 2011, successivamente alla pubblicazione del Prospetto Informativo, avvenuta in pari data, l'Accordo di Garanzia, in forza del guale MPSCS garantiràsi è impegnata a garantire il buon esito dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, impegnandosi consequentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale al Pubblico e dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti che risultassero eventualmente non sottoscritte ad esito delle Offerte. L'impegno di garanziariquardante l'intero quantitativo delle riquarda le Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, fermo restando che il numero massimo di Nuove Azioni da sottoscrivere non potrà in alcun caso eccedere la soglia prevista dall'art. 106 del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto. Con riferimento a quest'ultima previsione la Società, in considerazione della struttura dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, ritiene che tale soglia, che comporta il superamento del 30% del capitale sociale, possa essere superata solo nell'ipotesi in cui ferma restando la raccolta di sottoscrizioni in misura almeno tale da consentire la ricostituzione del flottante e in assenza di ulteriori sottoscrizioni - dovesse venire meno l'impegno di investimento di First Capital (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo). L'Accordo di Garanzia - subordinatamente al mancato verificarsi degli eventi di seguito indicati - sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile."

3.2 Il sesto periodo del Paragrafo 4.3.1 dei Fattori di Rischio (pag. 66 del Prospetto Informativo):

"L'impegno di garanzia assunto da MPSCS sarà inoltre risolutivamente condizionato a:

- (a) il mantenimento, nei Periodi di Offerta, da parte di Canio Mazzaro per mezzo di Biofood di una partecipazione diretta in Bioera che attribuisca a Biofood il controllo solitario su Bioera ex art. 93 del TUF (che potrà essere valutato anche indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta in Bioera da Biofood, tenendo presente che quest'ultima potrebbe anche non detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società);
- (b) al mancato verificarsi, nei Periodi di Offerta, di circostanze che consentano a MPSCS di esercitare legittimamente il diritto di recesso di cui all'Accordo di Garanzia, ossia qualora nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo di Garanzia e il Giorno del Pagamento (intendendosi per tale entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della comunicazione con cui la Società comunica a MPSCS il numero delle Nuove Azioni oggetto di garanzia che dovranno essere eventualmente sottoscritte dal garante):
 - (i) dovessero verificarsi circostanze straordinarie così come previste dalla prassi domestica e/o internazionale, quali, inter alia, eventi eccezionali comportanti mutamenti negativi della situazione politica, finanziaria, fiscale, economica, valutaria (ivi incluse significative distorsioni del sistema bancario, dei pagamenti bancari e/o sistemi di regolamento e compensazione), normativa o di mercato a livello nazionale od internazionale, tali, a giudizio di MPSCS, da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta; ovvero
 - (ii) secondo il giudizio esclusivo e insindacabile di MPSCS, dovessero verificarsi eventi , situazioni o circostanze di qualsiasi natura che: (a) incidano o possano

incidere negativamente sull'attività, sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale, gestionale o reddituale di Bioera e/o del Gruppo; o (b) siano tali da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta, ovvero pregiudicare il buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale o rendere maggiormente oneroso l'impegno di garanzia; ovvero

- (iii) si verifichino gravi violazioni o inadempimenti da parte della Società degli impegni assunti ai sensi dell' Accordo di Garanzia; ovvero
- (iv) una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Accordo di Garanzia risultino, a giudizio di MPSCS, in tutto o in parte, non veritiere e/o incomplete e/o non corrette."

E' sostituito dal seguente:

"L'impegno di garanzia assunto da MPSCS sarà inoltre risolutivamente condizionato a:MPSCS avrà diritto di recedere dall'Accordo di Garanzia al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- (a) il mantenimento, nei Periodi di Offerta, da parte di Canio Mazzaro per mezzo di Biofood di una partecipazione diretta in Bioera che attribuisca a Biofood il controllo solitario su Bioera ex art. 93 del TUF (che potrà essere valutato anche indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta in Bioera da Biofood, tenendo presente che quest'ultima potrebbe anche non detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società);
- (b) al mancato verificarsi, nei Periodi di Offerta, di circostanze che consentano a MPSCS di esercitare legittimamente il diritto di recesso di cui all'Accordo di Garanzia, ossia qualora nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo di Garanzia e il Giorno del Pagamento (intendendosi per tale entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della comunicazione con cui la Società comunica a MPSCS il numero dello Nuovo Azioni oggetto di garanzia che dovranno essere eventualmente sottoscritte dal garanto):
- (i) dovesseroil verificarsi di circostanze straordinarie così come previste dalla prassi domestica e/o internazionale, quali, inter alia, eventi eccezionali comportanti mutamenti negativi della situazione politica, finanziaria, fiscale, economica, valutaria (ivi incluse significative distorsioni del sistema bancario, dei pagamenti bancari e/o dei sistemi di regolamento e compensazione), normativa o di mercato a livello nazionale od internazionale, oppure atti di governo o azioni di terrorismo tali, a giudizio di MPSCS, da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta; ovvero
- (ii) secondo il giudizio esclusivo e insindacabile di MPSCS, dovessero il verificarsi di eventi, situazioni o circostanze di qualsiasi natura che: (a) incidano o possano incidere negativamente sull'attività, sulle prospettive o sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale, gestionale o reddituale di Bioera e/o del Gruppo; o (b) siano tali da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta, ovvero pregiudicare il buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale o rendere maggiormente oneroso l'impegno di garanziaassunto da MPSCS; ovvero
- (iii) si verifichino gravi violazioni o inadempimentiil verificarsi di una grave violazione o inadempimento da parte della Società di uno o più degli impegni assunti da quest'ultima ai sensi dell' Accordo di Garanzia;-ovvero
- (iv) il verificarsi di una violazione del Concordato Preventivo, ovvero
- (v) il fatto che una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Accordo di Garanzia risultino, a giudizio di MPSCS, in tutto o in parte, non veritiere e/o incomplete e/o non corrette,; ovvero

- (vi) il fatto che First Capital si renda inadempiente, in tutto o in parte, dell'impegno da questa assunto nei confronti dell'Emittente in data 30 maggio 2011 (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo); ovvero
- (vii) il fatto che vi sia stato un fatto nuovo significativo non reso noto a MPSCS ovvero un'omissione e/o un errore materiale e/o una imprecisione relativi alle informazioni contenute nel Prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione delle Nuove Azioni, che comportino la pubblicazione di un supplemento al Prospetto; ovvero
- (viii) vengano meno i requisiti di quotazione delle Azioni sul MTA.

In relazione al paragrafo (iv) che precede, la Società ritiene che si tratti di ipotesi del tutto marginale in considerazione del fatto che alla Data del Prospetto il Concordato Preventivo può ritenersi regolarmente adempiuto (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto Informativo).

Gli elementi informativi oggetto del Supplemento non rappresentano ipotesi tale da giustificare il diritto di recesso di cui al punto (vii) che precede trattandosi di fattispecie note a MPSCS.

Ferma restando l'avvenuta ricostituzione del flottante minimo almeno nella misura indicata da Borsa Italiana, ove dovesse venire meno l'impegno di investimento di First Capital ma MPSCS mantenesse comunque validi gli impegni di garanzia - fermo restando il limite del superamento della soglia di cui all'art. 106 del TUF - da ciò deriverebbe una riduzione dei proventi netti delle Offerte per Euro 1.800.000; in tale circostanza, la Società ritiene che residuerebbero comunque risorse sufficienti al fine di coprire il deficit di capitale circolante e garantire la continuità aziendale. Ove invece a seguito del venir meno dell'impegno di First Capital, dovesse essere esercitato il diritto di recesso dalla garanzia da parte di MPSCS, ciò comporterebbe, in assenza di adeguate misure alternative per il reperimento di risorse finanziarie, un pregiudizio per la continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo."

- 4. Sezione Prima Aggiornamento del Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 (Fatti rilevanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente Concordato Preventivo)
- 4.1 Il dodicesimo periodo del Paragrafo 5.1.5 (pag. 76 del Prospetto Informativo):

"Sempre in esecuzione dell'Accordo Quadro e, in particolare, all'assunzione da parte di MPSCS di impegni di garanzia, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta l'Accordo di Garanzia."

E' sostituito dal seguente:

"Sempre in esecuzione dell'Accordo Quadro e, in particolare, all'assunzione da parte di MPSCS di impegni di garanzia, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta hanno sottoscritto in data 1 luglio 2011 l'Accordo di Garanzia."

- 5. Sezione Seconda Aggiornamento ed integrazione del Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 (*Impegni di sottoscrizione Impegni di sottoscrizione MPSCS*) del Prospetto Informativo
- 5.1 Il primo periodo del Paragrafo 5.4.4 (pag. 284 del Prospetto Informativo):

"Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio dell'Offerta Globale l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS garantirà il buon esito delle Offerte, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le Nuove Azioni rivenienti dall'Offerta Globale e dall'Offerta in Opzione che risultassero eventualmente non sottoscritte. L'impegno di garanzia, riguardante l'intero quantitativo delle Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla

chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile."

È sostituito dal seguente:

"Si segnala, inoltre, che, Bioera e MPSCS sottoscriveranno entro l'inizio del Periodo di Offerta Pubblicahanno sottoscritto in data 1 luglio 2011, successivamente alla pubblicazione del Prospetto Informativo, avvenuta in pari data, l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS garantiràsi è impegnata a garantire il buon esito dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, impegnandosi consequentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale al Pubblico e dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti che risultassero eventualmente non sottoscritte ad esito delle Offerte. L'impegno di garanzia, riquardante l'intero quantitativo delle riquarda le Nuove Azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui è soggetto, fermo restando che il numero massimo di Nuove Azioni da sottoscrivere non potrà in alcun caso eccedere la soglia prevista dall'art. 106 del TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto. Con riferimento a quest'ultima previsione la Società, in considerazione della struttura dell'Offerta Globale e dell'Offerta in Opzione, ritiene che tale soglia, che comporta il superamento del 30% del capitale sociale, possa essere superata solo nell'ipotesi in cui ferma restando la raccolta di sottoscrizioni in misura almeno tale da consentire la ricostituzione del flottante e in assenza di ulteriori sottoscrizioni - dovesse venire meno l'impegno di investimento di First Capital (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo). L'Accordo di Garanzia - subordinatamente al mancato verificarsi degli eventi di seguito indicati - sarà attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile."

5.2 Il quarto periodo del Paragrafo 5.4.4 (pag. 284 del Prospetto Informativo):

"L'impegno di garanzia assunto da MPSCS sarà inoltre risolutivamente condizionato a:

- (a) il mantenimento, nei Periodi di Offerta, da parte di Canio Mazzaro per mezzo di Biofood di una partecipazione diretta in Bioera che attribuisca a Biofood il controllo solitario su Bioera ex art. 93 del TUF (che potrà essere valutato anche indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta in Bioera da Biofood, tenendo presente che quest'ultima potrebbe anche non detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società);
- (b) al mancato verificarsi, nei Periodi di Offerta, di circostanze che consentano a MPSCS di esercitare legittimamente il diritto di recesso di cui all'Accordo di Garanzia, ossia qualora nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo di Garanzia e il Giorno del Pagamento (intendendosi per tale entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della comunicazione con cui la Società comunica a MPSCS il numero delle Nuove Azioni oggetto di garanzia che dovranno essere eventualmente sottoscritte dal garante):
 - (i) dovessero verificarsi circostanze straordinarie così come previste dalla prassi domestica e/o internazionale, quali, inter alia, eventi eccezionali comportanti mutamenti negativi della situazione politica, finanziaria, fiscale, economica, valutaria (ivi incluse significative distorsioni del sistema bancario, dei pagamenti bancari e/o sistemi di regolamento e compensazione), normativa o di mercato a livello nazionale od internazionale, tali, a giudizio di MPSCS, da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta; ovvero
 - (ii) secondo il giudizio esclusivo e insindacabile di MPSCS, dovessero verificarsi eventi , situazioni o circostanze di qualsiasi natura che: (a) incidano o possano incidere negativamente sull'attività, sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale, gestionale o reddituale di Bioera e/o del Gruppo; o (b) siano tali da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento

- dell'Offerta, ovvero pregiudicare il buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale o rendere maggiormente oneroso l'impegno di garanzia; ovvero
- (iii) si verifichino gravi violazioni o inadempimenti da parte della Società degli impegni assunti ai sensi dell' Accordo di Garanzia; ovvero
- (iv) una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Accordo di Garanzia risultino, a giudizio di MPSCS, in tutto o in parte, non veritiere e/o incomplete e/o non corrette."

E' sostituito dal seguente:

"L'impegno di garanzia assunto da MPSCS sarà inoltre risolutivamente condizionato a: MPSCS avrà diritto di recedere dall'Accordo di Garanzia al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- (a) il mantenimento, nei Periodi di Offerta, da parte di Canio Mazzaro per mezzo di Biofood di una partecipazione diretta in Bioera che attribuisca a Biofood il controllo solitario su Bioera ex art. 93 del TUF (che potrà essere valutato anche indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta in Bioera da Biofood, tenendo presente che quest'ultima potrebbe anche non detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società);
- (b) al mancato verificarsi, nei Periodi di Offerta, di circostanze che consentano a MPSCS di esercitare legittimamente il diritto di recesso di cui all'Accordo di Garanzia, ossia qualora nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo di Garanzia e il Giorno del Pagamento (intendendosi per tale entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della comunicazione con cui la Società comunica a MPSCS il numero delle Nuove Azioni oggetto di garanzia che dovranno essere eventualmente sottoscritte dal garante):
- (i) dovesseroil verificarsi di circostanze straordinarie così come previste dalla prassi domestica e/o internazionale, quali, inter alia, eventi eccezionali comportanti mutamenti negativi della situazione politica, finanziaria, fiscale, economica, valutaria (ivi incluse significative distorsioni del sistema bancario, dei pagamenti bancari e/o dei sistemi di regolamento e compensazione), normativa o di mercato a livello nazionale od internazionale, oppure atti di governo o azioni di terrorismo tali, a giudizio di MPSCS, da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta; ovvero
- (ii) secondo il giudizio esclusivo e insindacabile di MPSCS, devessere il verificarsi di eventi, situazioni o circostanze di qualsiasi natura che: (a) incidano o possano incidere negativamente sull'attività, sulle prospettive o sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale, gestionale o reddituale di Bioera e/o del Gruppo; o (b) siano tali da sconsigliare o rendere pregiudizievole l'avvio, l'esecuzione o il proseguimento dell'Offerta, ovvero pregiudicare il buon esito dell'operazione di Aumento di Capitale o rendere maggiormente oneroso l'impegno di garanzia assunto da MPSCS; ovvero
- (iii) si verifichino gravi violazioni o inadempimentiil verificarsi di una grave violazione o inadempimento da parte della Società di uno o più degli impegni assunti da quest'ultima ai sensi dell' Accordo di Garanzia; ovvero
- (iv) il verificarsi di una violazione del Concordato Preventivo, ovvero
- (v) il fatto che una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Accordo di Garanzia risultino, a giudizio di MPSCS, in tutto o in parte, non veritiere e/o incomplete e/o non corrette-; ovvero
- (vi) il fatto che First Capital si renda inadempiente, in tutto o in parte, dell'impegno da questa assunto nei confronti dell'Emittente in data 30 maggio 2011 (cfr. Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.4 del Prospetto Informativo); ovvero

- (vii) il fatto che vi sia stato un fatto nuovo significativo non reso noto a MPSCS ovvero un'omissione e/o un errore materiale e/o una imprecisione relativi alle informazioni contenute nel Prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione delle Nuove Azioni, che comportino la pubblicazione di un supplemento al Prospetto; ovvero
- (viii) vengano meno i requisiti di quotazione delle Azioni sul MTA.

In relazione al paragrafo (iv) che precede, la Società ritiene che si tratti di ipotesi del tutto marginale in considerazione del fatto che alla Data del Prospetto il Concordato Preventivo può ritenersi regolarmente adempiuto (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto Informativo).

Gli elementi informativi oggetto del Supplemento non rappresentano ipotesi tale da giustificare il diritto di recesso di cui al punto (vii) che precede trattandosi di fattispecie note a MPSCS.

Ferma restando l'avvenuta ricostituzione del flottante minimo almeno nella misura indicata da Borsa Italiana, ove dovesse venire meno l'impegno di investimento di First Capital ma MPSCS mantenesse comunque validi gli impegni di garanzia - fermo restando il limite del superamento della soglia di cui all'art. 106 del TUF - da ciò deriverebbe una riduzione dei proventi netti delle Offerte per Euro 1.800.000; in tale circostanza, la Società ritiene che residuerebbero comunque risorse sufficienti al fine di coprire il deficit di capitale circolante e garantire la continuità aziendale. Ove invece a seguito del venir meno dell'impegno di First Capital, dovesse essere esercitato il diritto di recesso dalla garanzia da parte di MPSCS, ciò comporterebbe, in assenza di adeguate misure alternative per il reperimento di risorse finanziarie, un pregiudizio per la continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo.

In data 5 luglio 2011, è stato perfezionato un accordo tra MPSCS e Canio Mazzaro in base alla quale quest'ultimo si è impegnato, in modo fermo, irrevocabile ed incondizionato, ad acquistare al Prezzo di Offerta un quantitativo massimo pari al 50% delle Nuove Azioni rivenienti dall'Offerta Globale e dall'Offerta in Opzione che MPSCS dovesse eventualmente essere chiamata a sottoscrivere ai sensi dell'Accordo di Garanzia. La decisione di MPSCS di vendere a Canio Mazzaro le Nuove Azioni sottoscritte potrà essere esercitata discrezionalmente da parte di MPSCS entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui MPSCS provvederà a trasferire il controvalore corrispondente alle Nuove Azioni sottoscritte in esecuzione dell'Accordo di Garanzia."